

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/06799
presentata da **PENZA PASQUALINO** il **20/01/2026** nella seduta numero **597**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CHERCHI SUSANNA	MOVIMENTO 5 STELLE	20/01/2026

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'INTERNO, data delega **20/01/2026**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06799

presentato da

PENZA Pasqualino

testo di

Martedì 20 gennaio 2026, seduta n. 597

PENZA e CHERCHI. — **Al Ministro dell'interno.** — Per sapere – premesso che:

la prassi amministrativa corrente del Dipartimento della pubblica sicurezza persevera nell'esclusione dalla «retribuzione feriale», delle voci accessorie aventi carattere fisso e ricorrente, in relazione al settore lavorativo in cui è incardinato il dipendente (quali, meramente a titolo esemplificativo, l'indennità di turnazione, di servizio esterno, di specialità, eccetera), limitando il trattamento economico durante il periodo di congedo ordinario alle sole componenti fondamentali;

tale orientamento da sempre contestato poiché evidentemente penalizzante, oggi appare in palese e netto contrasto con il quadro giuridico euro «unitario» e, con la più recente giurisprudenza di legittimità di seguito riportata;

l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia Unione europea (ex multis, cause C-155/10 Williams e C-539/12 Lock), impone che il lavoratore in ferie percepisca la «retribuzione ordinaria». La ratio è scongiurare il cosiddetto «effetto dissuasivo»: il dipendente non deve essere indotto a rinunciare al riposo annuale per il timore di subire una «deminutio patrimonii»;

la Suprema Corte, con le ordinanze n. 13042/2025 e n. 17443/2025, ha ribadito con vigore che devono essere computate nella retribuzione feriale tutte le voci pecuniarie collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, che non assume rilievo la variabilità dell'importo se l'indennità è intrinsecamente connessa alle modalità di espletamento del servizio (come la turnazione);

la Cassazione ha statuito che le norme contrattuali (o i decreti del Presidente della Repubblica di recepimento) che limitano la base di calcolo feriale devono essere disapplicate dal giudice nazionale in quanto contrastanti con il diritto dell'Unione;

la recente Cass. n. 14404 del 21 aprile 2025, ha chiarito che le esigenze di contabilità pubblica e lo sfioramento dei limiti di spesa non possono comprimere diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente garantiti (articolo 36 della Costituzione), quali il diritto a una retribuzione feriale piena;

sul punto si evidenzia che, alla luce della circolare Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato n. 2163 del 24 aprile 2025, che mostra attenzione e recepimento esclusivamente in parte nei principi di tutela del diritto alle ferie, ci si interroga sull'ormai indifferibile necessità di rivalutazione e riconoscimento economico di tali principi, sollevando che la persistente decurtazione delle indennità accessorie durante gli archi temporali di fruizione del congedo ordinario, configura un grave inadempimento contrattuale e una violazione degli obblighi comunitari –:

quali iniziative intenda assumere ai fini della rideterminazione dei criteri di calcolo della retribuzione feriale, includendovi ogni emolumento che presenti un collegamento funzionale con le mansioni ordinariamente svolte;

se intenda adottare iniziative per la liquidazione delle differenze retributive maturate e, non corrisposte in favore del personale negli ultimi 5 anni (termine prescrizionale);

se intenda avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, per l'aggiornamento dei sistemi informatici del Cenaps ai nuovi parametri giurisprudenziali;

quali siano le iniziative, già intraprese dal Ministro interrogato e, quali si intendano intraprendere, per l'esauritivo soddisfacimento dell'orientamento comunitario, sposato appieno dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, al fine di dar seguito a quanto indicato in premessa.

(4-06799)

AVV. Luigi Parenti

(Patrocinante in Cassazione)

Avv. MANUELA FERAZZOLI
Avv. SILVIA PIANURA
Avv. MARCO FINI
Avv. BIANCHINA DIODATO
Avv. DANIELA BARRACO
Avv. RITA CECCUCCI
Avv. FRANCESCA CHERICI
Avv. ALBERTO BRUNO
Avv. LUCA AGLITTI
Avv. CHIARA IOVINE
Avv. ALICE AZZOCCHI
Avv. MARIA CRISTINA CINELLI
Avv. ALESSANDRO BARTOLOTTA
Avv. GIOVANNI MADONNA
Avv. BARBARA CITO
Avv. ROSA ALFANO
Avv. ANDREA PONTECORVO
Avv. SILVIA SALOME'
Avv. MARIACARLA CAMERLENGO
Avv. ISABELLA MONTI
Avv. MANUELA LA FERRARA
Avv. CATERINA NERI
Avv. ERICA GRANDE
Dott. GABRIEL NICOLA DE LEO
Dott.ssa MARIA GIULIA CATALDI
Dott. DOMENICO CAPPARELLI
Dott. ALESSANDRO ARTALE
Dott. ALBERTO SERMONETA
Dott.ssa MARTINA CALOIERO
Dott.ssa VALENTINA CORRIAS
Dott. SIMONE DE CRISTOFARO
(Commercialista e Rev.re Contabile)



Spett.li

Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza

A mezzo p.e.c.: dipps035.0300@pecps.interno.it

Ministero dell'Interno – Segreteria del Dipartimento di P.S.- Ufficio V – Relazioni Sindacali

A mezzo p.e.c.: dipps001.1000@pecps.interno.it

Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione per le Risorse Umane

A mezzo p.e.c.: dipps.333a.affarigeneralegiuridici@pecps.interno.it;
dipps009.0100@pecps.interno.it

OGGETTO: ISTANZA DI ADEGUAMENTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE FERIALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il sottoscritto Avv. Luigi Parenti (C.F. PRNLGU61D17H501R) con studio sito in Roma alla Via Virgilio n.8 scrive in nome e per conto della **Segreteria Nazionale SNAP** (C.F. 16732711003), con sede in Roma (RM), alla Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 3 – 00193, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Paolo Simone Cesario, il quale mi ha conferito espresso mandato per rappresentare quanto segue.

Via Virgilio, 8 - 00193 Roma - Italia - Tel. +39 06 37 20 108 - Fax +39 06 37 28 993
E-mail: studioparenti@tin.it – studilegaleparenti@gmail.com -
Web: www.studiolegaleparenti.com P.IVA 07394721000 - C.F. PRNLGU61D17H501R
Patrocinio innanzi le magistrature superiori - Partner di avvocati d'Italia



PREMESSE IN FATTO ED IN DIRITTO

I. Il quadro normativo eurounitario e il principio di onnicomprensività

L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause C-155/10 Williams e C-539/12 Lock, impone che il lavoratore in congedo ordinario percepisca una retribuzione che garantisca condizioni economiche paragonabili a quelle godute nei periodi di effettiva prestazione lavorativa.

La ratio sottesa a tale principio è quella di scongiurare il cosiddetto "effetto dissuasivo", impedendo che il dipendente sia indotto a rinunciare al riposo annuale per il timore di subire una deminutio patrimoniale. La giurisprudenza eurounitaria ha chiarito che devono essere ricomprese nella retribuzione feriale tutte le voci pecuniarie che si pongono in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni ovvero che siano correlate allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione delle sole voci dirette a coprire spese occasionali ed accessorie.

II. I recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 13042/2025 e ordinanza n. 17443/2025, ha definitivamente chiarito i parametri per l'inclusione degli emolumenti nella retribuzione feriale, stabilendo che:

- a) Nesso eziologico: Devono essere computate nella retribuzione feriale tutte le voci pecuniarie collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, indipendentemente dalla loro variabilità quantitativa;
- b) Irrilevanza della natura occasionale: Non assume rilievo la variabilità dell'importo se l'indennità è intrinsecamente connessa alle modalità di espletamento del servizio, come nel caso delle indennità di turno, di servizio esterno e di specialità;
- c) Superamento del dato testuale dei contratti collettivi: La Cassazione ha statuito che le norme contrattuali o i D.P.R. di recepimento che limitano la base di calcolo feriale devono essere disapplicate dal giudice nazionale quando contrastanti con il diritto dell'Unione Europea.

In particolare, la Suprema Corte l'ordinanza n. 17443/2025 ha espressamente affermato che *"l'indennità di turno, in quanto voce diretta a compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte e alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, integra un emolumento da includere nella retribuzione feriale"* e che *"tale effetto dissuasivo può realizzarsi anche quando la riduzione retributiva durante le ferie sia pari al dieci per cento della retribuzione ordinaria, trattandosi di percentuale tutt'altro che irrisoria rispetto alle ordinarie condizioni economiche di vita del lavoratore"*.

III. L'inopponibilità dei limiti di spesa pubblica

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito (Cassazione n. 14404 del 21.04.2025), che le esigenze di contabilità pubblica e lo sfioramento dei limiti di spesa non possono comprimere diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente garantiti, quali il diritto a una retribuzione feriale piena ex art. 36 Cost. Come

precisato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 17443/2025, *"i vincoli derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di equilibrio dei bilanci non possono prevalere sul diritto di credito del singolo dipendente alla retribuzione feriale spettante in base alla normativa nazionale, sovranazionale e alla contrattazione collettiva vigente, interpretate in conformità al diritto dell'Unione Europea"*.

IV. La prassi amministrativa attuale e la sua illegittimità

La prassi amministrativa corrente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza continua a escludere dalla retribuzione feriale voci accessorie aventi carattere fisso e ricorrente, quali l'indennità di turno, di servizio esterno, di specialità e altre indennità correlate alle specifiche modalità di espletamento del servizio, limitando il trattamento economico durante le ferie alle sole componenti fondamentali.

Tale orientamento appare oggi in palese contrasto con il quadro giuridico eurounitario e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, configurando un inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea e una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti del personale.

V. La necessità dell'intervento correttivo

Alla luce della Circolare DAGEP n. 2163 del 24 aprile 2025, che già recepisce parzialmente i principi di tutela del diritto alle ferie, questa Organizzazione Sindacale ritiene non più procrastinabile il riconoscimento economico integrale di tali principi attraverso l'adeguamento dei sistemi di calcolo della retribuzione feriale.

La persistente decurtazione delle indennità accessorie durante il congedo configura:

- Un inadempimento contrattuale nei confronti del personale;
- Una violazione degli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva 2003/88/CE;
- Un contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 36 Cost.;
- Una disapplicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte.

Tutto ciò premesso e considerato;

SI CHIEDE

1. Rideterminare con urgenza i criteri di calcolo della retribuzione feriale, includendovi ogni emolumento che presenti un collegamento funzionale con le mansioni ordinariamente svolte, in particolare:

- L'indennità di turno;
- L'indennità di servizio esterno;
- L'indennità di specialità;
- Ogni altra indennità correlata allo status professionale e alle modalità di espletamento del servizio.

2. Disporre la liquidazione delle differenze retributive maturate e non corrisposte in favore del personale negli ultimi cinque anni, termine prescrizione applicabile ai sensi della normativa vigente.

3. Avviare un tavolo di confronto tecnico presso l'Ufficio Relazioni Sindacali per l'aggiornamento dei sistemi informatici del CENAPS ai nuovi parametri giurisprudenziali e per la definizione delle modalità operative di implementazione delle modifiche richieste.

DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA

In difetto di riscontro positivo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente, la scrivente si riserva di adire le competenti autorità giurisdizionali, anche in sede di giurisdizione esclusiva, per la tutela dei diritti economici dei propri iscritti, con richiesta di:

- Declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contrastanti con il diritto eurounitario;
- Condanna al pagamento delle differenze retributive maturate;
- Condanna al risarcimento del danno;
- Condanna alle spese processuali e agli interessi di mora.

Si rappresenta che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione comporterà l'aggravio di spese processuali e interessi a carico dell'Erario, oltre all'esposizione a possibili procedure di infrazione da parte delle istituzioni europee per mancata attuazione della normativa comunitaria.

Roma, 4.02.2026

Avv. Luigi Parenti



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

S.N. – Prot. Nr. 201 / 2025

Roma, 29 dicembre 2025

Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani
Roma

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
Roma

OGGETTO: Istanza di adeguamento della base di calcolo della retribuzione feriale del personale della Polizia di Stato. Diffida e messa in mora alla luce degli arresti della Suprema Corte di Cassazione n. 13042/2025 e n. 17443/2025.

La scrivente Segreteria Nazionale SNAP, in nome e per conto del personale rappresentato, intende sottoporre alle SSVV la necessità di un immediato e indifferibile adeguamento dei criteri di liquidazione della retribuzione spettante durante il congedo ordinario.

In Fatto e in Diritto

La prassi amministrativa corrente del Dipartimento della P.S. continua a escludere dalla "retribuzione feriale" voci accessorie aventi carattere fisso e ricorrente (quali, a titolo esemplificativo, l'indennità di turno, di servizio esterno, di specialità, ecc.), limitando il trattamento economico durante le ferie alle sole componenti fondamentali. Tale orientamento appare oggi in palese contrasto con il quadro giuridico eurounitario e con la più recente giurisprudenza di legittimità.

1. La prevalenza della normativa eurounitaria e il principio di "onnicomprensività"

L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE (ex multis, Cause C-155/10 Williams e C-539/12 Lock), impone che il lavoratore in ferie percepisca la "retribuzione ordinaria". La ratio è scongiurare il c.d. "effetto dissuasivo": il dipendente non deve essere indotto a rinunciare al riposo annuale per il timore di subire una diminutio patrimoniale.

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 393 6461690



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

2. I recenti arresti della Corte di Cassazione (Maggio - Giugno 2025)

La Suprema Corte, con le ordinanze n. 13042/2025 e n. 17443/2025, ha ribadito con vigore che:

- **Nesso eziologico:** Devono essere computate nella retribuzione feriale tutte le voci pecuniarie collegate all'esecuzione delle mansioni e allo *status* professionale del lavoratore.
- **Irrilevanza della natura occasionale:** Non assume rilievo la variabilità dell'importo se l'indennità è intrinsecamente connessa alle modalità di espletamento del servizio (come la turnazione).
- **Superamento del dato testuale dei CCNL:** La Cassazione ha statuito che le norme contrattuali (o i D.P.R. di recepimento) che limitano la base di calcolo feriale devono essere disapplicate dal giudice nazionale in quanto contrastanti con il diritto dell'Unione.

3. Inopponibilità dei limiti di spesa pubblica

Si richiama altresì la recente Cass. n. 14404 del 21/04/2025, la quale ha chiarito che le esigenze di contabilità pubblica e lo sfioramento dei limiti di spesa non possono comprimere diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente garantiti (art. 36 Cost.), quali il diritto a una retribuzione feriale piena.

Considerazioni conclusive e diffida

Alla luce della **Circolare DAGEP n. 2163 del 24/04/2025**, che già recepisce parzialmente i principi di tutela del diritto alle ferie, questa O.S. ritiene non più procrastinabile il riconoscimento economico di tali principi. La persistente decurtazione delle indennità accessorie durante il congedo configura un inadempimento contrattuale e una violazione degli obblighi comunitari.

Tutto ciò premesso, lo SNAP DIFFIDA codesta Amministrazione a:

1. **Rideterminare** con urgenza i criteri di calcolo della retribuzione feriale, includendovi ogni emolumento che presenti un collegamento funzionale con le mansioni ordinariamente svolte.
2. **Disporre la liquidazione** delle differenze retributive maturate e non corrisposte in favore del personale negli ultimi 5 anni (termine prescrizione).
3. **Avviare un tavolo di confronto** tecnico presso l'Ufficio Relazioni Sindacali per l'aggiornamento dei sistemi informatici del CENAPS ai nuovi parametri giurisprudenziali.

In difetto di riscontro entro il termine di 30 giorni, la scrivente si riserva di adire le competenti autorità giurisdizionali, anche in sede di giurisdizione esclusiva, per la tutela dei diritti economici dei propri iscritti, con aggravio di spese e interessi a carico dell'Erario.

Con osservanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Simone Cesario

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it

RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma

RECAPITO TELEFONICO: +39 393 6461690